

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.", c.d. "Decreto Sostegni" (già Ristori) è stato **convertito nella legge n.69/2021** e pubblicato in Gazzetta ufficiale il **21 maggio 2021**.¹

Entrata in vigore

Il d.l. 41/2021 è entrato in vigore dal 23 marzo. Le modifiche introdotte in sede di conversione, dove non diversamente previsto, sono entrate in vigore il 22 maggio 2021.

Strumenti di lettura

- [Testo coordinato del decreto Sostegni \(d.l. 41/2021\)](#) [link permanente a Gazzetta ufficiale]
- [Dossier del Parlamento](#) (aggiornato al 10 maggio 2021)
- [Lavori preparatori](#)

SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

PERSONALE E DOTTORANDI.....	2
1. Proroga dottorati di ricerca	2
2. Proroga misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità.....	2
3. Assenze personale delle università per somministrazione vaccino COVID	4
4. Sostegno genitori con figli disabili	4
FISCO E PAGAMENTI	4
1. Sospensione delle verifiche dei beneficiari inadempienti.....	4
2. Sospensione pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate	5
3. Riduzione bollette e canone RAI	6
ALTRE DEROGHE	6
1. Collegi universitari di merito	6
2. Medici specializzandi e vaccini.....	6
3. Costruzioni ed esercizio di impianti sportivi.....	7
FONDI E FINANZIAMENTI.....	7
1. Fondo per la digitalizzazione delle Università	7

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

2. Fondo per inclusione e disabilità	7
3. Risorse per l'ISPR.....	8

PERSONALE E DOTTORANDI

1. Proroga dottorati di ricerca

In sede di conversione del decreto-legge in commento sono stati introdotti i commi da 2-bis a 2-quinquies dell'art. 33, i quali prevedono, in considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale del corso, per non più di 3 mesi, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio.

In particolare, i commi da 2-bis a 2-quinquies dell'art. 33 dispongono che, per consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio possono presentare richiesta di proroga, **non superiore a 3 mesi**, del termine finale del corso, **con conseguente erogazione della borsa di studio** per il periodo corrispondente.

Della proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso, spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Non vi sono limitazioni relative al ciclo di dottorato (come, invece, era stato previsto dal d.l. 34/2020).

2. Proroga misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

L'art. 15 del decreto-legge in commento proroga **fino al 30 giugno 2021** le misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità, introducendo alcune modifiche al disciplina prevista dall'[art. 26, comma 2, del d.l. 18/2020](#) c.d. Cura Italia.

In particolare, fino al 30 giugno 2021:

- a) il lavoratore in condizioni di fragilità (certificata immunodepressione, malattie oncologiche, disabilità con connotazione di gravità) può astenersi dal lavoro, *a partire dal 17 marzo 2020*, **solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**. In questo caso, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero;
- b) per i lavoratori con **disabilità connotata da gravità** che beneficiano dell'indennità di accompagnamento per minorazione civile (ex art. 3, comma 3, l. 104/1992), l'equiparazione al ricovero ospedaliero **non determina la diminuzione delle somme erogate dall'I.N.P.S.** Questa disposizione si pone in deroga alla vigente normativa che prevede la sospensione del pagamento dell'indennità in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni;

c) il periodo di assenza dal servizio, inoltre, **non è computabile ai fini del periodo di comportamento**. In questo modo si evita il rischio di superare il periodo terminato il quale il datore di lavoro non è più tenuto a conservare il posto al dipendente.

Al fine di non creare un vuoto normativo, è contemplata espressamente l'applicabilità della presente disciplina, **anche per il periodo che va dal 1° marzo al 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento).

→ *Excursus normativo*

L'[articolo 26, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18](#) (cd. decreto "Cura Italia") ha previsto misure in favore dei cd. lavoratori fragili, ossia quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela.

Il comma 2, in particolare, aveva disposto che, sino al 30 giugno 2020, l'assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in condizioni di particolare fragilità, fosse equiparata al ricovero ospedaliero.

I lavoratori interessati dalla disposizione sono:

1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ([art. 3, comma 3, legge 104/1992](#));

2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative salvavita.

Gli effetti della disposizione in questione sono stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020, ai sensi dell'[art. 74, del d.l. 34/2020](#) (cd. decreto "Rilancio"), e poi sino al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'[art. 26, del d.l. 104/2020](#) (cd. decreto "Agosto"). Quest'ultimo decreto ha stabilito altresì che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i richiamati lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Da ultimo, l'[articolo 1, comma 481, della legge 178/2020](#) (legge di bilancio 2021), ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili, di cui alle richiamate disposizioni contenute nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applichi anche nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Con l'entrata in vigore del presente articolo, si è valutata l'opportunità di chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da Covid-19, non sono computabili nel periodo di comportamento.

Pertanto, al fine di conferire maggiore chiarezza al dettato normativo, si è ritenuto necessario prevedere espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comportamento al comma 2 del citato articolo 26, così come era già prevista in modo espresso (art. 26, comma 1) per i periodi di assenza da lavoro equiparati a malattia in caso di periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con la presente modifica normativa viene previsto altresì che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di

gravità di cui all'[articolo 3, comma 3, della l. 104/1992](#), non comportino una diminuzione delle somme erogate dall'I.N.P.S. a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile, ciò in deroga alla vigente normativa che prevede che il pagamento dell'indennità di accompagnamento venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

3. Assenze personale delle università per somministrazione vaccino COVID

L'art. 31 del decreto-legge in commento, modificato in sede di conversione, disciplina il regime di assenze del personale delle scuole e delle università connesse alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19.

In particolare, il comma 5 dispone che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e delle università "per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19" è giustificata e **non determina alcuna decurtazione del trattamento economico**, né fondamentale, né accessorio.

4. Sostegno genitori con figli disabili

L'art. 13-bis del decreto-legge in commento, introdotto in sede di conversione, estende il riconoscimento del contributo mensile per **figli disabili a carico ad uno dei genitori**, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

Il suddetto contributo mensile è previsto dall'articolo 1, comma 365, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

FISCO E PAGAMENTI

1. Sospensione delle verifiche dei beneficiari inadempienti

Il decreto legge in commento proroga **fino al 30 aprile 2021** la sospensione delle verifiche imposte alle pubbliche amministrazioni ex art. 48-bis, comma 1, DPR 602/1973, secondo cui, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, le pubbliche amministrazioni (tra cui le università e le società partecipate) sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ([art 4, comma 1, d.l. 41/2021](#) in commento).

Pertanto, fino al 30 aprile 2021 le università effettuano i **pagamenti senza dover espletare le verifiche** previste dall'[art. 48-bis, comma 1, DPR 602/1973](#).

→ *Excursus normativo*

L'[art. 48-bis, comma 1, DPR 602/1973](#) prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via

telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Con il decreto Sostegni, le verifiche di cui all'articolo 48-bis sono sospese sino al 30 aprile 2021, in quanto la modifica all'[articolo 68, del decreto "Cura Italia"](#), introdotta dall'art. 4, comma 1 del d.l. 41/2021, va coordinata con quanto disposto dall'[art. 153, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34](#) ("decreto Rilancio"): "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario".

2. Sospensione pignoramenti dell'Agenzia delle Entrate

Il decreto legge in commento proroga **fino al 30 aprile 2021** la sospensione dei pignoramenti effettuati dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997 ([art 4, comma 2, d.l.41/2021](#)).²

Pertanto, nel periodo di sospensione, anche le università **non devono effettuare le trattenute (di pignoramento)**, le quali dovranno essere applicate, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° maggio 2021.

Tuttavia, **rimangono validi gli accantonamenti** effettuati dal terzo pignorato e i conseguenti versamenti all'Agente della riscossione effettuati tra il 1° marzo fino al 23 marzo (data di entrata in vigore del presente decreto-legge in commento: [art. 4, comma 3](#)).

→ *Excursus normativo*

Il [d.l. 34/2020](#) (decreto "Rilancio") ha disposto la sospensione sino al 31 agosto 2021 dei pignoramenti su stipendi e pensioni effettuati dall'Agente della Riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Successivamente, il suddetto termine è stato differito prima al 31 gennaio 2021, dal decreto legge 3/2021 e poi al 28 febbraio 2021, dal decreto legge 7/2021.

Ora, con l'[art. 4, comma 2 del Decreto Sostegni](#) in commento, torna ad operare fino al 30 aprile 2021 la sospensione dell'obbligo degli accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti

² Si precisa che con l'emanazione del Dl. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto "Sostegni-bis") sono stati nuovamente prorogati i termini di sospensione delle verifiche di inadempienza in applicazione dell'art. 48-bis del Dpr. n. 602/1973 sino al 30 giugno p.v.

all'albo di cui sopra, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Pertanto le somme che avrebbero dovuto essere accantonate saranno svincolate e torneranno nella piena disponibilità del debitore.

Con l'[art. 4, comma 3, del decreto Sostegni](#) è previsto che: "Restano salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente e alla riscossione nel periodo 1 marzo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

In buona sostanza, rimangono validi gli accantonamenti effettuati dal terzo pignorato e i conseguenti versamenti all'Agente della riscossione o agli analoghi soggetti iscritti all'albo di cui sopra, effettuati tra il 1° marzo e il 23 marzo.

3. Riduzione bollette e canone RAI

Il decreto legge in commento prevede la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, per i mesi di **aprile, maggio e giugno 2021**. A tale riduzione di spesa provvede l'Autorità di regolazione per energia reti e ambienti con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasposto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Per l'anno 2021, inoltre, è disposta la somma di 25 milioni di euro per riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30% dell'eventuale versamento del canone RAI ([art. 6, d.l. 41/2020](#)).

ALTRE DEROGHE

1. Collegi universitari di merito

L'art. 31 del decreto-legge in commento stabilisce che i collegi universitari di merito mantengono il proprio status a prescindere dal rispetto, nell'a.a. 2020/2021, dei [requisiti di riconoscimento e di accreditamento](#).

In particolare, il comma 1-bis dell'art. 31, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e del suo impatto sul sistema universitario, deroga al rispetto, da parte dei collegi universitari di merito, per l'a.a. 2020/2021, dei requisiti di riconoscimento e accreditamento.

La disposizione ripropone quanto previsto dall'art. 19, co. 6-quater, del d.l. 76/2020 con riferimento al rispetto dei requisiti di riconoscimento e di accreditamento riferiti all'a.a. 2019/2020.

2. Medici specializzandi e vaccini

Il decreto legge in commento ha modificato la disciplina concernenti l'utilizzo dei medici specializzandi nell'ambito della campagna vaccinale in corso ([art. 20, comma 2 d.l. 41/2021](#)). In particolare:

- a) viene **abrogato** il [comma 459 della l. 178/2020](#) (legge di bilancio 2021), il quale permetteva ai medici specializzandi dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, di concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per la popolazione. Questa attività veniva configurata a tutti gli effetti

come formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato;

- b) è stato modificato il [comma 460 della l. 178/2020](#) (legge di bilancio 2021), prevedendo che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali possono manifestare interesse a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462 della l. 178/2020, **anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione**, a partire dal primo anno di corso, **al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità** previste dai contratti di formazione specialistica di cui al [d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368](#).

3. Costruzioni ed esercizio di impianti sportivi

Il Decreto Sostegni in commento differisce **al 1° gennaio 2022 l'applicazione** delle disposizioni dei recenti decreti legislativi di riforma dello sport e in particolare, di possibile interesse anche per le università, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38,, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (l'[art. 30, comma 9](#) del d.l. in commento aggiunge un art. 12-bis al d.lgs. 38/2021, il quale dispone appunto che le disposizioni di tale decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022).

FONDI E FINANZIAMENTI

1. Fondo per la digitalizzazione delle Università

Il decreto legge in commento, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, ha incrementato il **Fondo per le esigenze emergenziali** destinato alle Università (previsto dall'[art. 100, comma 1, d.l. 18/2020](#)).

L'incremento **per l'anno 2021 di 78,5 milioni di euro** è finalizzato ad acquistare **dispositivi digitali** per gli studenti o piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, oltre che per provvedere all'ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica ([art. 33](#), decreto Sostegni).

2. Fondo per inclusione e disabilità

Al fine di favorire l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno alle persone con disabilità, il decreto Sostegni in esame prevede un **Fondo da 100 milioni** di euro per l'anno 2021, volto a finanziare specifici progetti. I criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo sono stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali ([art. 34, dl. 41/2021](#) in commento).

Per una ricostruzione approfondita degli interventi normativi e delle politiche in tema di disabilità si fa rinvio al Dossier di documentazione e ricerche del 9 febbraio 2021:

- [Il tema della disabilità nel contesto normativo italiano ed internazionale](#)

3. Risorse per l'ISPRA

Il comma 2-sexies dell'art. 33, del decreto legge in commento, novella l'articolo 238, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per le medesime finalità di sostegno alla ricerca, è altresì autorizzata la spesa per un importo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 in favore dell'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

La finalità della norma citata è quella di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, con l'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, in base al comma 1 del suddetto articolo 238; a tal fine, il decreto rilancio ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 200 mln annui a decorrere dal 2021.